Conciliazione a largo raggio

Risarcimenti minimi per i processi-lumaca: istanza all'agenzia delle Entrate

Giovanni Negri

MILANO

Un misto di déjà vu e di disposizioni inedite.

Il pacchetto giustizia cui sta lavorando il Governo per farlo confluire nel maxiemendamento resuscita da una parte norme che nel corso dei mesi passati erano state accantonate a vario titolo (è il caso, per esempio, degli ausiliari del giudice, dell'estinzione delle impugnazioni senza un esplicito interesse delle parti, della motivazione breve della sentenza) e ne fa debuttare altre. Tra queste la previsione dell'inappellabilità delle controversie in materia di invalidità, la riduzione del risarcimento da legge Pinto al solo contributo unificato versato dalla parte lesa, l'esordio anticipato della conciliazione obbligatoria anche in materia di condominio e di risarcimento danni da incidente stradale. Ma tra le misure trova posto anche l'aumento del contributo unificato per le impugnazioni, il rafforzamento dei vincoli all'utilizzo della posta certificata per gli avvocatie un insieme di disposizioni sulle carceri.

A fare da filo conduttore alle diverse norme, la necessità di tagliare i tempi della giustizia civile, ma anche la certezza di un muro contro muro con l'avocatura e, per certi versi, anche con la magistratura. Non piacerà certamente ai primi l'anticipazione, adesso la sca-

COSTI PIÙ ELEVATI

Il contributo unificato cresce del 50% per le cause in appello e raddoppia per quelle in Cassazione

denza è a fine marzo, del tentativo di mediazione obbligatoria anche nelle controversie in materia di condominio e di danni da incidente stradale. Ma ilegali non saranno certo convinti dal nuovo aumento della tassazione sulla giustizia: il contributo unificato crescerà della metà per i giudizi di appello, mentre scatterà il raddoppio per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione. Un maggior gettito, stimato in circa 12 milioni di euro, che servirà al pagamento dei giudici ausiliari che saranno reclutati tra avvocati dello Stato e magistrati a riposo per smaltire l'arretrato civile e che opereranno sino al 31 dicembre 2015 (200 euro a sentenza, ma non più di 20mila euro lordi annui). La parte eccedente e tutta la somma a partire dal 2016 servirà invece ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari.

Stretta sui risarcimenti poi per chi è stato vittima dell'eccessiva lunghezza dei processi. Secondo la norma chi ha subito un danno per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ha diritto a un indennizzo di entità pari a quella del contributo unificato che ha versato per il procedimento in cui si è verificata la violazione. E «nessuna ulteriore somma è dovuta dallo Stato».

Una nuova disciplina che, spiegano gli addetti ai lavori, farebbe scendere drasticamente

Le novità

PER IL RICORSO SEI MESI DI TEMPO

Per le cause pendenti in

Cassazione o in Appello da oltre

entro sei mesi, altrimenti le

impugnazioni già presentate

decadranno. Le cause in materia

di previdenza perdono un grado di

giudizio, non sono più appellabili

ma ricorribili solo in Cassazione

due anni, i ricorsi vanno presentati



GIUDICI AUSILIARI PER L'ARRETRATO



Giudici ausiliari saranno reclutati tra avvocati dello Stato e magistrati a riposo per smaltire gli arretrati. Le risorse per pagarli saranno recuperate con l'aumento del contributo unificato che cresce del 50% per igiudizi nappello edel 100% per quelli in Cassazione





Il risarcimento in caso di processi che hannoviolato il termine di «ragionevole durata» si limiterà all'importo del contributo unificato versato per il procedimento. La richiesta andrà presentata all'agenzia delle Entrate che pagherà entro 18 mesi





Anticipata l'entrata invigore della conciliazione obbligatoria per le cause relative al condominio e al risarcimento danni a seguito di incidenti stradali e della navigazione. Non si dovrà quindi aspettare fino al 20 marzo 2012

i risarcimenti: attualmente il contributo unificato oscilla tra un minimo di 37 euro a un massimo di 1,466 euro per le cause di maggior valore; molto meno dei 1.000-1.500 euro per ogni anno di ritardo che oggi vengono riconosciuti dalla giurisprudenza della Cassazione ma soprattutto della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo.

Nessun procedimento giudiziale poi per ottenere il risarcimento se il giudizio è durato più di sei anni (due per il primo grado, due per l'appello, due per la Cassazione): l'istanza di pagamento dell'indennizzo va presentata all'Agenzia delle entrate entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio in cui la violazione siè verificia cui

Spazio poi alla necessità di presentare un'istanza di trattazione del procedimento per i procedimenti pendenti in Cassazione prima dell'estate 2009 e per gli appelli in corso da almeno due anni. In sua assenza, le impugnazioni si devono intendere come rinunciale.

O RIPRODUZIONE RISERVATA